

Orio al Serio, 15 APRILE 2020

CIRCOLARE: FIS 010.2020

OGGETTO: DECRETO LIQUIDITÀ - CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE N. 9 DEL 13 APRILE 2020.

Con la Circolare n. 9 del 13 aprile 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle problematiche di natura fiscale sorte a seguito dell'adozione del "Decreto Liquidità" (D.L. 8 aprile 2020, n. 23).

Prima di effettuare una breve sintesi, di seguito riportiamo le risposte a due quesiti che interessano da vicino l'autotrasporto e, in particolare, le imprese che si avvalgono della possibilità di liquidare l'IVA trimestralmente; ciò in relazione alle condizioni previste dall'ultimo decreto legge "Liquidità" per usufruire della sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e in quello di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, purché l'impresa abbia subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d'imposta precedente,

I chiarimenti in questione, che si trascrivono integralmente, sono i seguenti:

2.2.6, QUESITO N. 6. VERIFICA DELLA DIMINUZIONE DEL FATTURATO PER CONTRIBUENTI CHE LIQUIDANO L'IVA TRIMESTRALMENTE.

Per i contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente la verifica della diminuzione del fatturato va fatta in relazione ai soli mesi di marzo ed aprile (2020 e 2019)?

RISPOSTA

Sì, stante il dato letterale della norma, che fa espresso riferimento al fatturato o ai corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile, la verifica va eseguita solo con riferimento a detti mesi anche da parte dei contribuenti che liquidano l'imposta con valore aggiunto con cadenza trimestrale.

2.2.7 QUESITO n. 7. CALCOLO DEL FATTURATO DA PARTE DEGLI AUTOTRASPORTATORI.

Nel caso di autotrasportatori che si avvalgono della facoltà concessa dall'art. 74, comma 4, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si chiede se per il calcolo del fatturato dei citati mesi (marzo e aprile 2019 e 2020) sia corretto far riferimento alle fatture emesse relative alle operazioni effettuate nei predetti mesi indipendentemente dal fatto che le medesime concorrano, sulla base dell'agevolazione concessa a tali contribuenti, alla liquidazioni del trimestre successivo

RISPOSTA

Con specifico riferimento agli autotrasportatori che, per effetto di quanto disposto dall'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono annotare «le fatture emesse per le prestazioni [...] entro il trimestre solare successivo a quello di emissione», si ritiene che la verifica richiesta dall'articolo 18 del Decreto, al fine di beneficiare della

Aderente a:

sospensione dei versamenti da effettuare nei mesi di aprile e maggio 2020, vada eseguita con riferimento alle fatture ed i corrispettivi relativi alle operazioni eseguite nei mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020. Tale soluzione è coerente con lo spirito della norma, che intende agevolare i contribuenti che, a seguito dell'emergenza epidemiologica e del blocco delle attività, hanno subito una riduzione delle operazioni effettuate nei mesi di marzo e aprile 2020 e, conseguentemente, un decremento del fatturato o dei corrispettivi relativi a detti mesi

La Circolare esamina, innanzitutto, la disciplina dettata dall'art. 18 del Decreto, riguardante la sospensione dei versamenti tributari in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, diretta a sostenere i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 hanno inciso sulla liquidità dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

I beneficiari della sospensione sono individuati in base ai ricavi o ai compensi (non superiori a 50 milioni di euro), conseguiti nel periodo di imposta 2019, e all'andamento del fatturato e dei corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Sono, dunque, sospesi i versamenti in autoliquidazione relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'IVA, a condizione che vi sia una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%:

- del mese di marzo 2020, rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020);
- del mese di aprile 2020, rispetto al mese di aprile 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020).

Il medesimo articolo 18 prevede, inoltre, la sospensione dei medesimi versamenti per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, nel periodo di imposta 2019, a condizione che il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti almeno del 50%, rispettivamente, nel mese di marzo o aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Al riguardo, l'Agenzia chiarisce che:

- ai fini del calcolo del fatturato, la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura(1);
- per i contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente (come visto all'inizio per gli autotrasportatori), la verifica della diminuzione del fatturato va fatta in relazione ai soli mesi di marzo ed aprile (2020 e 2019), stante il dato letterale della norma;
- coloro che non hanno diritto alla sospensione dei versamenti del mese di aprile (in base ai dati di marzo) potranno comunque ottenerla per i versamenti di maggio, se ne ricorrono i presupposti in base ai dati di aprile;

Per quanto concerne gli adempimenti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti (art. 17-bis del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241), l'Agenzia ribadisce i chiarimenti già forniti con la precedente Circolare n.8 del 2020 (sulla quale vedi la nota Confrtrasporto FIS20170 del 6 Aprile).

Le predette sospensioni spettano anche, per espressa previsione normativa, a tutti i soggetti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione dopo il 31 marzo 2019 e agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore ed agli enti religiosi civilmente riconosciuti,

Aderente a:

che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, limitatamente alla ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato.

A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, per ragioni di coerenza, mediante l'utilizzo della locuzione «enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale», contenuta nel citato articolo 18, il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del TUIR.

Alla luce di tale interpretazione la sospensione dei versamenti tributari e contributivi di cui al citato articolo 18, si applica anche alle associazioni sindacali e di categoria.

L'Agenzia ritiene, altresì, che la disposizione trovi applicazione anche nell'ipotesi in cui l'ente svolga, oltre alla attività istituzionale, anche un'attività commerciale in modo non prevalente o esclusivo; in questo caso, in riferimento all'attività commerciale, l'ente potrà usufruire della sospensione dei versamenti, al verificarsi delle condizioni previste per i soggetti esercitanti attività d'impresa.

Per quanto riguarda la ripresa della riscossione, viene precisato che i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Tra le altre misure approfondite dalla circolare delle Entrate, evidenziamo quelle **in materia di determinazione degli acconti in base al metodo previsionale in luogo di quello storico.**

In particolare, al fine di ridurre il fabbisogno finanziario delle imprese, si prevede l'utilizzo del metodo previsionale per la determinazione degli acconti dovuti per il 2020, introducendo un regime di favore che prevede la mancata applicazione di sanzioni (per omesso o insufficiente versamento) ed interessi, qualora l'acconto versato col metodo previsionale non sia inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Per le altre misure approfondite dalle Entrate, si rinvia alla lettura della nota dell'Agenzia in allegato alla presente circolare.

Cordiali saluti.

FAI BERGAMO

Aderente a: